

Viaggi di istruzione e visite guidate.

Pervengono a questa Direzione Generale quesiti, da parte delle istituzioni scolastiche, relativi alle modalità di organizzazione dei viaggi di istruzione e visite guidate.

Al fine di corrispondere alle esigenze operative di cui trattasi, nel richiamare le istituzioni scolastiche alla priorità di garantire la tutela dell'incolumità dei partecipanti, come del resto ribadito dalla più recente giurisprudenza, si ritiene opportuno precisare che l'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa (cfr. art. 7, [D.lgs. n. 297/1994](#)), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994).

A decorrere dal 1° settembre 2000, il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", emanato con il [D.P.R. 275/1999](#), ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: [C.M. n. 291](#) - 14/10/1992; [D.lgs n. 111](#) - 17/03/1995; [C.M. n. 623](#) - 02/10/1996; [C.M. n. 181](#) - 17/03/1997; [D.P.C.M. n. 349](#) - 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.